

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### ***Il ravvedimento operoso nel modello 770/2023***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Nel modello 770/2023, in scadenza il prossimo 31.10.2023, occorre indicare le **ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2022**. Si tratta, in particolare, delle ritenute ordinariamente **versate tra le scadenze del 16.2.2022 e del 16.1.2023**, con riferimento agli **emolumenti erogati dall'1.1.2022 al 31.12.2022**. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli [articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973](#), sulle somme e valori corrisposti **entro il 12.1.2023, se riferiti al 2022** (principio di cassa allargata), nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2023.

Il **mancato versamento** delle ritenute relative al 2022 può essere regolarizzato usufruendo della sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso, di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), entro il **termine di presentazione del modello 770/2023**.

Con il ricorso al ravvedimento operoso, nel mese di ottobre, le sanzioni sono **ridotte ad un ottavo del minimo** (quindi ad 1/8 del 30% pari al 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

In un [precedente contributo](#) avevamo commentato il ravvedimento operoso delle **ritenute con riferimento ai nuovi codici tributo e saggio legale**, nel presente riportiamo il ravvedimento nel modello dei sostituti di imposta.

Il versamento della ritenuta oggetto di ravvedimento confluirà nel modello in presentazione a fine mese. I dati relativi ai versamenti effettuati sono riportati nel **quadro ST**. In particolare, occorre indicare, nei punti:

- 1 Il mese e l'anno cui si riferisce il versamento, vale a dire il **mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo**. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.
- 2 **L'importo delle ritenute operate.**

- 6 I crediti d'imposta **utilizzati in diminuzione delle ritenute**, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli Redditi, ad esclusione dei crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24
- 7 L'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, (comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8), indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne.
- 8 Relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l'importo degli **interessi per ravvedimento** ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#). **Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.**
- 9 Barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato **oggetto di ravvedimento operoso**.
- 11 Il **codice tributo**.
- 14 La **data del versamento**.

Nel caso di **errata indicazione del codice tributo nel Modello F24** (ad esempio ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versati con il codice 1040, anziché con il codice tributo 1012) la regolarizzazione è possibile soltanto con **comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate**. In tal caso, la compilazione del quadro ST deve essere effettuata con le ordinarie modalità, **riportando il codice corretto**.

Il versamento eseguito ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#) per sanare **adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST** - e individuati dal medesimo codice tributo - deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un **distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST**. Analogamente la sanzione ridotta deve essere **indicata nel modello F24 separatamente** per ciascun adempimento.

Occorre tener conto che **dal 3.7.2023** non è più utilizzabile il codice tributo 8906 per il pagamento della sanzione. I nuovi codici tributo sono stati istituiti con la [risoluzione n. 18/E/2023](#); riportiamo di seguito quelli relativi al lavoro dipendente ed al lavoro autonomo:

- **8947** - Sanzione per ravvedimento su **ritenute erariali** - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
- **8948** - Sanzione per ravvedimento su **ritenute erariali** - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

In sede di versamento, **gli interessi dovuti sono cumulati al tributo** che si intende ravvedere.

**Esemplificando**, il mancato versamento di una **ritenuta d'acconto di 400 euro** operata su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel **mese di novembre 2022** (codice tributo 1040, in scadenza il 16.12.2022) comporta l'applicazione di una **sanzione in misura ordinaria pari a 120 euro** (ossia il 30% della ritenuta). Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare l'operazione versando entro il termine di presentazione del 770/2023, ad esempio in data 31.10.2023, una **sanzione ridotta di 15 euro** (pari al 3,75% di 400 euro) **e gli interessi calcolati**

dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di versamento compreso pari a 16,81 euro, ossia l'1,25% annuo fino al 31.12.2022 ed il **5% annuo a decorrere dall'1.1.2023**. Con decreto del 13.12.2022 la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1284 Cod. Civ., è fissata al **5% in ragione d'anno**, con decorrenza **dall'1.1.2023**.

Di seguito l'F24 per il **ravvedimento operoso** della ritenuta d'acconto versata in ritardo **il 31.10.2023**.

E di seguito la compilazione del relativo rigo del **quadro ST nel modello 770/2023**

Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scompenso	Importo versato	Interessi
	mese	anno				
	11	2022	2 400	6	7 417	8 17
ST2	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione	
	9 X	10	11 1040	giorno mese anno 14 31 10 2023	Nota 15	Importo sospeso 16